DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1983

che modifica la direttiva 82/287/CEE che modifica gli allegati delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE del Consiglio, riguardanti rispettivamente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibra, nonché le direttive 78/386/CEE e 78/388/CEE

(83/116/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 82/287/CEE [2], in particolare l'articolo 21 bis,

considerando che l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche ha reso necessarie alcune modifiche degli allegati I e II delle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE, tramite la direttiva 82/287/CEE, ivi comprese alcune modifiche relative alla purezza varietale delle sementi di Poa spp.;

considerando che la messa in vigore delle disposizioni per conformarsi a queste ultime modifiche è stata fissata al 1° gennaio 1983;

considerando che le regole previste a tale scopo nel sistema dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale sono attualmente oggetto di un attento esame nell'ambito di questa organizzazione;

considerando che è opportuno aspettare i risultati di questo esame;

considerando che è quindi necessario fissare una data più idonea per la messa in vigore di dette disposizioni, al fine di evitare misure premature;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. All'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 82/287/CEE, i termini « 1° gennaio 1983 » sono sostituiti da « 1° gennaio 1984 al più tardi ».

2. All'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 82/287/CEE, i termini « terzo trattino » sono sostituiti da « secondo e terzo trattino ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 131 del 13. 5. 1982, pag. 24.